



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 del 29-06-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021.

In continuazione di seduta

In relazione al 5) punto all'ordine del giorno

Si richiama il verbale relativo al punto 3) all'odg in relazione al dibattito ed alle dichiarazioni di voti.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli 10 : (Giacomelli, Mazzanti, Guetta, Malentacchi, Belluomini, Marini, Baroncelli, Gori Maura, Michelozzi, Scarnato).

Voti non favorevoli 5 (Michelacci, Gori Fiorello, Nocera, Noci, Nigi)

Voti di astensione 0

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione richiamata in premessa e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata e conforme votazione resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa*.

In continuazione di seduta

In relazione al 6) punto all'ordine del giorno – Interrogazione avente ad oggetto:

“Disinfestazione contro insetti nocivi e vettori di agenti patogeni quali la zanzara tigre (Aedes albopictus) e la zanzara comune (Culex pipiens).

Allegata al presente atto

Il Presidente dà la parola al consigliere comunale Nigi per la relazione di presentazione a norma di

regolamento

Interviene il consigliere Guetta, Michelozzi, Nocera,

Replica il Sindaco

Il Consigliere relatore si dichiara soddisfatto.

In continuazione di seduta

In relazione al 7) punto all'ordine del giorno – Interrogazione avente ad oggetto: “Introduzione dell’obbligo per i benefici del Reddito di Cittadinanza di prestare la propria opera lavorativa per almeno otto ore settimanali a beneficio dei Comuni di residenza”.

Allegata al presente atto

Il Presidente dà la parola al consigliere comunale Nigi per la relazione di presentazione a norma di regolamento

Intervengono i consiglieri Guetta, Michelozzi,

Replica l'Assessore Comunale Colzi

Il Consigliere relatore si dichiara soddisfatto.

In continuazione di seduta

In relazione al 8) punto all'ordine del giorno – Interrogazione avente ad oggetto: “Carcassa di auto abbandonata nei pressi del Cimitero di Santallemura”.

Allegata al presente atto

Il Presidente dà la parola al consigliere comunale Noci per la relazione di presentazione a norma di regolamento

Interviene il consigliere Guetta

Replica il Sindaco

Il Consigliere relatore si dichiara soddisfatto.

Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta e sono le ore 00.52

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
GUERRERA LUIGI

L'Assessore Mearelli

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che *"gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

Visto, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile...."*;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/06/2014 con cui è stato approvato il Regolamento IUC contenente anche la disciplina della componente TARI, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. ____ del _____;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 30/03/2021 con cui, fra l'altro, sono state stabilite le scadenze di versamento della TARI per il 2021;

Tenuto conto che per l'anno 2021 sono state confermate le scadenze individuate per il 2020 che prevedono due rate di acconto, calcolate sulle tariffe vigenti pari ai due terzi dell'importo annuo totale, scadenti al 31 maggio e al 31 agosto 2021, nonché una rata di conguaglio con scadenza al 3 dicembre 2021 determinata tenendo conto delle nuove tariffe applicate in considerazione del PEF 2021;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che disciplinano la

TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Piano Economico Finanziario (PEF) con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che, ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

Preso altresì atto che la citata deliberazione ARERA individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando, quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;ù

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del ____ di presa d'atto del PEF 2021 elaborato dal Gestore del Servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani (Alia Servizi Ambientali Spa), così come approvato dall'Ente di Governo di Ambito (ATO Toscana Centro) con Deliberazione assembleare n. 07/2021 del 14 giugno 2021;

Rilevato che, il Regolamento IUC, con riferimento alla TARI, prevede che - conformemente a quanto disposto dalla legge - per l'applicazione della tariffa, si provveda alla ripartizione del carico tariffario tra utenze domestiche e non domestiche, nonché dei coefficienti Ka, Kc, Kb e Kd, utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile per le due fasce di utenza;

Ritenuto opportuno confermare, con riferimento all'annualità 2021, la ripartizione del carico tariffario tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del 58% a carico delle prime e del 42% a carico delle seconde, in attesa di ulteriori analisi sulle percentuali di conferimento da parte delle utenze domestiche e non domestiche - coerentemente al principio comunitario di "chi inquina paga" -, la numerosità degli utenti iscritti e le superfici TARI per categoria di utenza, assicurando tuttavia una riduzione tariffaria anche alle utenze domestiche, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento IUC;

Ritenuto di non modificare i coefficienti utili per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani delle utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb) e non domestiche (coefficienti Kc e Kd) rispetto a quelli già vigenti per l'anno 2019 e 2020, la cui misura è richiamata nelle tabelle esposte nel dispositivo del presente provvedimento;

Ritenuto, conseguentemente, di approvare, per l'anno 2021, la tariffa sui rifiuti TARI a metro quadrato commisurata ad anno solare per ogni categoria di utenza domestica e non domestica, come indicato nel dispositivo della presente deliberazione, sulla base del piano economico e finanziario 2021 approvato dall'Ente di Governo di Ambito in data 14 giugno 2021;

Rilevato che il PEF 2021 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) a carico del Comune di Quarrata, da riconoscere in tariffa, un importo complessivo pari a 5.589.758 euro;

Preso atto che l'importo del PEF su cui saranno calcolate le tariffe per l'anno 2021 è pari ad

Euro 5.335.027 così determinato:

Costo complessivo PEF 2021 Euro 5.589.758

(-) Euro 81.869 a titolo di Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina ARERA n.2/DRIF/2020

(+) Euro 73 a titolo di Costi per attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani =

Risultato parziale Euro 5.507.962

(-) Euro 172.935 a titolo di Utilizzo Fondo funzioni fondamentali ex art. 106, d.l. 34/2020 =

Importo PEF su cui calcolare le tariffe TARI 2021 **Euro 5.335.027**

Preso atto che la quota del fondo ex art. 106 d.l. 34/2020 utilizzato a copertura del conguaglio per deroga articolo 107, c. 5, d.l. 18/20 per le componenti RCU 2018 e 2019 è allocata integralmente a copertura della parte variabile della tariffa, atteso che come da PEF 2021 la componente per i costi variabili è pari a (+) Euro 203.045, mentre la componente per i costi fissi è pari a (-) Euro 30.110;

Preso atto, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che la ripartizione tra parte fissa e parte variabile della tariffa 2021 è pari al 28,67% per la parte fissa ed al 71,33% per la parte variabile;

Ritenuto di approvare le tariffe TARI per l'anno 2021, fra utenze domestiche e non domestiche, secondo lo schema riportato nel dispositivo del presente provvedimento, dando atto del rispetto di quanto previsto dal comma 654 dell'art. 1 della Legge 147/2013 per cui " *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

Tenuto conto che sulla presente proposta di deliberazione si rende necessario acquisire:

- i pareri di regolarità tecnico e contabile;

PROPONE

di richiamare e fare proprie tutte le premesse del presente provvedimento;

1. di confermare il criterio di riparto dei costi previsti nel PEF 2021 fra utenze domestiche e non domestiche stabilito per il 2019, ultima annualità di approvazione delle tariffe TARI, rispettivamente, nella misura rispettivamente del 58% e 42%;
2. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti Ka e Kb utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze domestiche, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la TARI 2019 e 2020, come indicato nel successivo punto 5), lettera A);
3. di confermare per l'anno 2021 i coefficienti Kc e Kd utili ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani per le utenze non domestiche, mantenendo inalterata la misura già in vigore per la TARI 2019 e 2020, come indicato nel successivo punto 5), lettera B);
4. di dare atto che la tariffa a carico dell'utenza è pari ad Euro 5.335.027, come meglio specificato in narrativa;
5. di approvare le tariffe TARI per il 2021 nella misura di seguito indicata:

A) UTENZE DOMESTICHE

| NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE | Ka | Kb | Quota fissa (valori in euro/mq/anno) | Quota variabile (valori in euro/anno) |
|------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 0,86 | 0,80 | 0,5408984 | 90,510195 |
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|------|------|-----------|------------|
| 2 | 0,94 | 1,60 | 0,5912146 | 181,020389 |
| 3 | 1,02 | 2,05 | 0,6415307 | 231,932374 |
| 4 | 1,10 | 2,60 | 0,6918468 | 294,158133 |
| 5 | 1,17 | 3,25 | 0,7358735 | 367,697666 |
| 6 e oltre | 1,23 | 3,75 | 0,7736106 | 424,266538 |

B) UTENZE NON DOMESTICHE

| CATEGORIA EX d.P.R. 158/99 | Descrizione attività | Kc | Kd | Quota fissa (valori in euro/mq/anno) | Quota variabile (valori in euro/anno) |
|----------------------------------|---|------|-------|--|--|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,43 | 3,98 | 0,6608535424 | 1,689548282 |
| 2 | Cinematografi e teatri | 0,39 | 3,60 | 0,5993787943 | 1,528234627 |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,52 | 4,80 | 0,7991717257 | 2,037646170 |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0,81 | 7,45 | 1,2448636497 | 3,162596659 |
| 5 | Stabilimenti balneari | 0,45 | 4,11 | 0,6915909165 | 1,744734533 |
| 6 | Esposizioni, autosaloni | 0,56 | 5,12 | 0,8606464738 | 2,173489247 |
| 7 | Alberghi con ristorante | 1,59 | 14,67 | 2,4436212382 | 6,227556106 |
| 8 | Alberghi senza ristorante | 1,19 | 10,98 | 1,8288737569 | 4,661115613 |
| 9 | Case di cura e riposo | 0,89 | 8,21 | 1,3678131459 | 3,485223969 |
| 10 | Ospedali | 0,82 | 7,55 | 1,2602323367 | 3,205047621 |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,47 | 13,55 | 2,2591969938 | 5,752105333 |
| 12 | Banche ed istituti di credito | 0,86 | 7,89 | 1,3217070848 | 3,349380891 |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 1,22 | 11,26 | 1,8749798180 | 4,779978306 |
| 14 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze | 1,44 | 13,21 | 2,2130909327 | 5,607772062 |

| | | | | | |
|----|---|------|-------|--------------|--------------|
| 15 | Negozi quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 0,86 | 7,90 | 1,3217070848 | 3,353625987 |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli | 1,08 | 9,90 | 1,6598181995 | 4,202645225 |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste | 1,12 | 10,32 | 1,7212929477 | 4,380939264 |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 0,77 | 7,06 | 1,1833889015 | 2,997037908 |
| 19 | Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 0,87 | 8,02 | 1,3370757719 | 3,404567142 |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0,89 | 8,20 | 1,3678131459 | 3,480978873 |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,78 | 7,19 | 1,1987575886 | 3,052224158 |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 3,25 | 29,93 | 4,9948232857 | 12,705572886 |
| 23 | Mense, birrerie, hamburgerie | 2,67 | 24,60 | 4,1034394378 | 10,442936619 |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria | 2,45 | 22,55 | 3,7653283230 | 9,572691901 |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,04 | 18,81 | 3,1352121547 | 7,985025927 |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 1,49 | 13,70 | 2,2899343679 | 5,815781775 |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 4,23 | 38,90 | 6,5009546149 | 16,513424165 |
| 28 | Ipermercati di generi misti | 1,47 | 13,51 | 2,2591969938 | 5,735124948 |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari | 3,48 | 32,00 | 5,3483030874 | 13,584307797 |
| 30 | Discoteche, night club | 1,83 | 16,83 | 2,8124697270 | 7,144496882 |

C) UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del

50% così come stabilito all'articolo 45, comma 2, del "Regolamento per l'applicazione e disciplina per l'imposta unica comunale (IUC)";

6. che sull'importo dovuto a titolo di TARI sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Pistoia pari al 5%;

7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa con le modalità e nelle forme di legge previste al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30 giugno 2021.